



Bruxelles, 11 luglio 2017  
(OR. en)

11186/17

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0155 (NLE)**

---

---

<b>COASI 91</b>	<b>JAI 684</b>
<b>ASIE 22</b>	<b>CODRO 3</b>
<b>RELEX 645</b>	<b>ECOFIN 640</b>
<b>CFSP/PESC 674</b>	<b>PROCIV 62</b>
<b>COHOM 84</b>	<b>ENV 680</b>
<b>CONOP 59</b>	<b>EDUC 315</b>
<b>COTER 70</b>	<b>TRANS 320</b>
<b>DEVGEN 169</b>	<b>ENER 326</b>
<b>WTO 161</b>	<b>AGRI 389</b>
<b>COMER 85</b>	

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 luglio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	JOIN(2017) 23 final
----------------	---------------------

---

Oggetto:	Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito dall'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali
----------	---

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento JOIN(2017) 23 final.

---

All.: JOIN(2017) 23 final



ALTO RAPPRESENTANTE  
DELL'UNIONE PER  
GLI AFFARI ESTERI E  
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 10.7.2017  
JOIN(2017) 23 final

2017/0155 (NLE)

Proposta congiunta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito dall'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

L'accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e sullo sviluppo ("l'accordo") è stato firmato il 18 febbraio 2017<sup>1</sup>.

L'accordo rappresenta la prima relazione contrattuale tra l'Unione e l'Afghanistan e stabilisce un quadro giuridico per la loro cooperazione.

L'accordo, che rispecchia i principi e le condizioni su cui poggerà il futuro partenariato UE-Afghanistan (titoli I e II), comprende le clausole sugli elementi essenziali in materia di diritti umani e non proliferazione. Esso consente inoltre la cooperazione in un'ampia gamma di settori, ivi compresi lo sviluppo (titolo III), il commercio e gli investimenti (titolo IV) e la giustizia e lo Stato di diritto (titolo V, che contiene clausole dettagliate sulla lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e il narcotraffico e riguarda anche la cooperazione in materia di migrazione). Il titolo VI contiene capitoli su alcuni ambiti specifici di cooperazione settoriale.

L'entrata in vigore dell'accordo è prevista per il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento della necessaria procedura giuridica. Tuttavia, a norma del suo articolo 59, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/434 del Consiglio, l'accordo si applicherà in via provvisoria in diversi ambiti, quali ad esempio i diritti umani, il dialogo politico e la cooperazione allo sviluppo.

A norma dell'articolo 49 dell'accordo, è istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti al più alto livello possibile, al fine di garantire, tra l'altro, il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo.

Al fine di assistere il comitato misto e agevolare le discussioni a livello di esperti in ambiti fondamentali a cui si applica l'accordo, si suggerisce di creare gruppi di lavoro speciali per:

- buon governo, diritti umani e migrazione e
- sviluppo economico e sociale.

La presente proposta intende stabilire la posizione dell'UE nel comitato misto per quanto riguarda:

- l'adozione del regolamento interno del comitato misto e
- l'istituzione di gruppi di lavoro speciali.

La posizione dell'UE si baserà sui progetti di decisione del comitato misto allegati.

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2017/434 del Consiglio, del 13 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 1)

Proposta congiunta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito dall'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali**

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- 1) L'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra ("l'accordo") è stato firmato il 18 febbraio 2017 ed è soggetto ad applicazione provvisoria, a norma del suo articolo 59, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/434 del Consiglio<sup>2</sup>.
- 2) A norma dell'articolo 49 dell'accordo, è stato istituito un comitato misto per garantire, tra l'altro, il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo stesso. Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo, il comitato misto dovrebbe adottare il proprio regolamento interno.

---

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2017/434 del Consiglio, del 13 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 1)

- 3) A norma dell'articolo 49 dell'accordo, il comitato misto può decidere di istituire comitati o gruppi di lavoro speciali che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.
- 4) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro speciali dovrebbe basarsi sui progetti di decisione del comitato misto allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 49 dell'accordo per quanto riguarda:

- a) l'adozione del regolamento interno del comitato misto e
- b) l'istituzione di gruppi di lavoro speciali

si basa sui progetti di decisione del comitato misto allegati alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*